



transattivi di cui alle citate lettere 23 maggio e 18 agosto 1951 (inadimplenti non est adimplendum);

2°) - l'applicazione integrale dell'accordo di cui alla citata lettera 1° ottobre 1949 n° 1929 per effetto del quale l'I.M.G. dovrebbe ancora liquidargli la richiesta somma di ₤. 12.556.414;

3°) - gli interessi sulla somma predetta, i danni nella cifra da liquidarsi dal Tribunale e le spese di lite.

La difesa giudiziale dell'I.M.G., stante il parere espresso dal Servizio Legale, è stata affidata all'avv. prof. Alberto Asquini il quale, però, dopo i primi atti di causa, prospettava che la posizione dell'I.M.G. era compromessa dalle lettere rilasciate al Masciotti dal Direttore generale dell'epoca, per cui difficilmente si sarebbe potuto prevedere un esito favorevole del giudizio.

Trattative per un bonario componimento della vertenza sono state avviate con il legale della controparte prof. De Martini; e con lettera del 18 gennaio u. s. il prof. Asquini ha comunicato di essere